

## **NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, LETTERE D'INTENTO, IMPOSTA DI BOLLO E NOTE DI CREDITO**

### **Documento integrativo e autofattura su operazioni di acquisto con l'estero**

Dal 01/07/2022 sarà abrogato l'Esterometro e per le fatture UE e Fuori UE che venivano comunicate con questo adempimento, dovranno essere trasmessi i relativi documenti di integrazione e autofattura annotati sui registri vendite tramite il canale SDI con il tracciato XML della FTE.

Stesso canale è previsto per il documento integrativo di doppia annotazione delle fatture italiane registrate in reverse charge (anche se in questo caso non è ancora prevista l'obbligatorietà e si può ancora predisporre il PDF).

La data del documento di doppia annotazione deve rientrare nel mese di ricevimento della fattura di acquisto (o di effettuazione dell'operazione, se si tratta di autofattura).

L'invio deve essere effettuato entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura di acquisto.

Questo nuovo scenario vede ridurre di molto i tempi per effettuare le registrazioni, predisporre ed inviare il file XML relativo all'integrazione e autofattura esteri ed eventualmente reverse charge italiani.

Per i clienti che fino ad oggi operano con la consegna cartacea o via mail dei documenti sopra descritti dovranno tempestivamente al ricevimento dello stesso, consegnarlo o inviarlo via mail allo Studio BRC e Associati per adempiere per tempo alle operazioni sopra descritte.

Altresì per i clienti con contabilità interna consigliamo di contattare il proprio consulente informatico per l'implementazione software dei casi sopra descritti.

### **Lettere d'intento**

Dal 1° gennaio 2022, il provvedimento richiede l'indicazione nel Campo Natura del codice specifico "N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento".

Inoltre, nel blocco "Altri Dati Gestionali" andrà inserito, al campo "2.2.1.16.2. – Riferimento testo", il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composta da due parti ovvero le prime 17 cifre e le 6 cifre successive, separate dal carattere "-".

Al campo "2.2.1.16.1.- TipoDato" si dovrà riportare la dicitura "INTENTO" mentre al campo "2.2.1.16.4 – Riferimento data" quella relativa alla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Nonostante la compilazione del blocco Altri Dati Gestionali risulti facoltativa, l'eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare uno scarto, impedendo a SDI l'attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi.

### **Imposta di bollo su fatture elettroniche**

L'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- l'elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, (campo <Bollo virtuale> valorizzato a "SI")
- l'elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Il contribuente può modificare l'elenco B indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo e aggiungendo le fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due

elenchi. L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto (vedasi tabella). L'Agenzia delle entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell'ultima modifica trasmessa. Trascorso il termine per la modifica, viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell'elenco B. In assenza di modifiche, si intende confermato l'elenco B proposto dall'Agenzia delle entrate.

Nella tabella che segue vengono evidenziate le date del nuovo sistema.

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(\*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(\*\*) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

### **Requisiti per l'assoggettamento a bollo**

Ai fini dell'individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Le fatture che andranno assoggettate a imposta di bollo saranno quelle che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- la somma degli importi delle operazioni non soggette a Iva presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi "Prezzo totale" (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e "Importo" (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
- è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei codici:
  - N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
  - N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
  - N4 (operazioni esenti Iva)
- non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate, l'operazione deve riportare (riga della fattura) - nel campo "Tipo dato" (2.2.1.16.1) presente nel blocco "Altri dati gestionali" - uno dei seguenti valori:
  - "NB1", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni

- “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
- “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

Sono escluse dall'assoggettamento a bollo le fatture elettroniche aventi tipo documento:

- TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
- TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972

Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori:

- RF05 – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF06 – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF07 – editoria (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n.640/1972 (art. 74, comma 6, del Dpr n. 633/1972)
- RF11 – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972).

Vengono esclusi anche i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX”.

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti l'assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.

### **Nota di variazione in caso di procedure concorsuali**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 29 dicembre 2021 contiene i chiarimenti sulle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis sul recupero dell'IVA per i crediti non riscossi durante le procedure concorsuali.

In particolare, le modifiche più rilevanti riguardano le note di variazione in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta.

Quest'ultima può essere emessa nel periodo di avvio delle procedure, e non più durante la loro conclusione. Inoltre, dovrà essere emessa entro il 30 aprile 2022, giorno in cui vengono presentate le dichiarazioni sull'IVA. Se viene emessa nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata durante la liquidazione periodica dell'IVA (mensile o semestrale) oppure per la dichiarazione annuale per il 2023.

Le nuove regole hanno effetto sulle procedure avviate dal 26 maggio 2021.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate spiega che il nuovo comma 3-bis dell'art.26 del DPR n. 633/1972 prevede che le variazioni in diminuzione si possano applicare nel caso di mancato pagamento da parte del cessionario sia per le procedure concorsuali e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, sia per le procedure individuali che sono rimaste infruttuose.

Questa può essere applicata dal giorno di apertura della procedura concorsuale, così come dalla data:

- dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nei casi in cui vengano attivate procedure esecutive individuali, la variazione in diminuzione è legata al loro esito negativo.

Il creditore dovrà attendere il verbale di pignoramento oppure, nei casi in cui è prevista, che l'asta per la vendita del bene sia andata deserta per tre volte consecutive.

Una novità importante sulla detrazione dell'imposta non incassata è che questa non viene preclusa al creditore che "non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente".

Il legislatore ha voluto superare le vecchie posizioni dell'Erario, che in altri documenti di prassi aveva previsto che la variazione fosse subordinata alla partecipazione del creditore al concorso in questione.

Per il periodo di imposta 2021, la detrazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2022, vale a dire il giorno in cui vanno presentate le dichiarazioni dell'IVA.

Invece, se la nota viene emessa nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la riduzione può essere applicata durante la liquidazione periodica dell'IVA del mese o trimestre in cui la nota viene emessa, oppure nella dichiarazione annuale successiva.

Tornando ai mancati pagamenti dovuti allo svolgimento di procedure concorsuali, il legislatore ha previsto una serie di date differenziate:

Nota di variazione in diminuzione	Date
Possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione	Data in cui il cessionario è assoggettato alla procedura stessa
Periodo di emissione della nota di variazione in diminuzione	Termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione
Periodo per esercitare il diritto alla detrazione	Liquidazione IVA mensile o trimestrale, oppure nella dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota

Passiamo ora agli obblighi di legge imposti ai cessionari. Questi, se decidono di applicare la detrazione, sono tenuti a registrarla "salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa".

Esistono però delle eccezioni. Il vincolo della registrazione non viene applicato proprio nei casi delle procedure concorsuali. In questi casi, il committente non dovrà pagare l'imposta, che rimarrà a carico dell'Erario.

L'obbligo, invece, rimane per gli accordi di ristrutturazione del debito, così come per i piani attestati. Questo perché, secondo l'Erario, questi due istituti "non sono qualificabili come procedure concorsuali in senso stretto, in quanto mancano sia del carattere della concorsualità, sia di quello dell'ufficialità". Così, il cessionario può portare l'IVA in detrazione, mentre la controparte "è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario".

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la "*guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro*" dell'Agenzia delle entrate versione 1.3 del 18 dicembre 2020 e Faq n.96 pubblicata il 19 luglio 2019.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.  
Studio BRC associati